Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 26 aprile 1929 - Anno VII** — **Numero 98**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1174**.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **3508**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, concernente la modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1175**.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **547**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 aprile 1928, n. 1313, recante le norme di coordinamento della legge sugli Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico recante le norme di coordinamento della legge sugli Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 26 aprile 1928, n. 1313, recante le norme di coordinamento della legge sugli Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563, allegato al presente decreto e che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 172. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico, recante le norme di coordinamento della legge sugli Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313.

CAPO I.

Dell'albo degli Ordini.

Art. 1.

Ciascun Ordine provinciale dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, a sensi dell'art. 1 del testo unico della legge sugli Ordini sanitari, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, ha un albo permanente in cui sono inscritti i professionisti dell'ordine rispettivo residenti nella provincia, i quali si trovino nelle condizioni indicate dagli articoli 2 e 3 del testo unico stesso.

Art. 2.

Le inscrizioni e le cancellazioni nell'albo anzidetto sono di competenza del Consiglio amministrativo di ciascun Ordine il quale decide a maggioranza assoluta di voti, con deliberazioni motivate.

Queste debbono essere notificate agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, o quanto meno comunicate loro mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno: nel qual caso il piego deve essere spedito legato, senza busta e senza fascia e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è scritta la deliberazione.

Art. 3.

Le inscrizioni e le cancellazioni si operano mano a mano che se ne presenti la necessità.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, peraltro, il Consiglio amministrativo di ciascun Ordine procede alla revisione generale dell'albo rispettivo per tutte le eventuali cancellazioni che non fossero state eseguite nel corso dell'anno e per le iscrizioni per le quali fossero sopravvenute domande dopo l'ultima riunione del Consiglio dell'Ordine.

Di ogni cancellazione o nuova iscrizione deve esser data comunicazione alle autorità giudiziarie ed amministrative indicate nell'art. 7, ed ai Sindacati provinciali interessati legalmente riconosciuti.

Art. 4.

Le domande per la iscrizione nell'albo devono essere stese su carta da bollo da L. 2 e corredate dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato penale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della istanza;

4° certificato di buona condotta morale e politica di data non anteriore di tre mesi alla presentazione dell'istanza;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° titolo abilitante all'esercizio professionale rilasciato a norma delle disposizioni in vigore.

Può tenere luogo del titolo originale la copia autenticata da R. notaio.

Gli stranieri che chiedono l'inscrizione nell'albo sono tenuti a dimostrare, con documenti autentici, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del testo unico approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313.

Ogni inscrizione è subordinata alla prova, da fornirsi dal richiedente, di aver pagata la tassa stabilita dal n. 82 della tabella *A* allegata alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279; ed a tale effetto la deliberazione del Consiglio che ordina la inscrizione nell'albo viene trasmessa per mezzo dell'Intendenza di finanza all'ufficio del registro per la consegna all'interessato in conformità dell'articolo 5, lettera *g*, comma 4°, del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 2, n. 2, del testo unico, la cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio amministrativo o di ufficio, o su richiesta del Pubblico Ministero o del Prefetto presidente del Consiglio provinciale di sanità, o del Sindacato provinciale interessato legalmente riconosciuto, nei seguenti casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, del godimento dei diritti civili e politici;

b) di sentenza, passata in giudicato, che rechi la sospensione dell'esercizio professionale o come pena o come effetto di condanna;

c) per trasferimento dell'inscritto, che ne abbia fatto domanda, all'albo di altra provincia.

Indipendentemente dalla domanda dell'interessato, la cancellazione dall'albo è pronunziata di ufficio nel caso in cui sia comprovato che l'iscritto abbia definitivamente trasferito la sua residenza fuori dalla circoscrizione dell'Ordine.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo la pronunzia della cancellazione dall'albo deve essere preceduta dalle formalità procedurali prescritte dal successivo art. 36.

Art. 6.

Il sanitario cancellato dall'albo è a sua richiesta riammesso quando siano cessate le cause che hanno motivata la cancellazione.

Art. 7.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine provvede, a proprie spese, alla stampa e pubblicazione dell'albo rispettivo debitamente riveduto giusta il precedente art. 3.

A cura della presidenza dell'Ordine, un esemplare dell'albo deve essere fatto affiggere nelle sale d'ingresso della Corte d'appello, dei Tribunali e delle Preture della provincia, nonchè della Prefettura e del Consiglio provinciale dell'economia.

Un esemplare dell'albo deve pure essere rimesso, entro il mese di febbraio, ai Ministeri per la giustizia e gli affari di culto, e dell'interno, al Consiglio superiore di sanità, alle autorità giudiziarie della Provincia, alla Amministrazione della Provincia, ai Podestà dei comuni della Provincia ed ai Sindacati provinciali interessati legalmente riconosciuti.

Art. 8.

Nell'albo devono essere indicati, per ogni inscritto, il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la data e natura del titolo, in base al quale fu fatta l'inscrizione.

Questa avviene nell'ordine determinato dalla data di presentazione delle istanze regolarmente documentate; a parità di tale data secondo la data del diploma professionale; sussidiariamente secondo l'età.

Le cancellazioni si annotano a fianco del nome degli inscritti ai quali si riferiscono.

L'albo è poi completato da un elenco di tutti gli inscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione dell'anzianità determinata come al comma secondo del presente articolo.

Art. 9.

Dell'ottenuta inscrizione nell'albo viene, a cura della presidenza di ciascun Ordine, rilasciata apposita attestazione all'inscritto.

L'inscrizione nell'albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltre che nella provincia, cui l'albo appartiene, anche in tutto il territorio del Regno e nelle sue colonie e protettorati; salvo rimanendo sempre il disposto di cui all'art. 53, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 10.

Coloro i quali per ragione di professione o d'ufficio dimorano per una parte notevole dell'anno in provincie diverse possono chiedere di essere inscritti nell'albo di una qualsiasi di tali provincie.

E' in facoltà dell'inscritto in un albo di ottenere il trasferimento dall'albo stesso ad altro albo provinciale, purchè ne faccia domanda contemporaneamente alle presidenze dei due Ordini provinciali.

L'inscrizione nel secondo albo non potrà essere effettuata che in base a documento da rilasciarsi dal presidente dell'Ordine provinciale, che il richiedente intende di lasciare, e da cui risulti:

1° la data e il titolo della primitiva inscrizione;

2° che il richiedente è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, verso l'Ordine da cui chiede di staccarsi, e che da questo Ordine si provvede alla sua cancellazione.

CAPO II.

Del Consiglio amministrativo e dell'adunanza generale degli Ordini.

Art. 11.

Il Consiglio amministrativo di ciascun Ordine è eletto per metà dei suoi membri dai componenti dell'Ordine riuniti in adunanza generale, colle norme indicate negli articoli seguenti, e si rinnova per intero ogni triennio.

Art. 12.

Nel mese di gennaio di ogni triennio e in giorno festivo, l'adunanza generale è convocata a cura del presidente, con partecipazioni personali da inviarsi a ciascuno dei sanitari inscritti nell'albo almeno quindici giorni prima del giorno della convocazione con lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione saranno riportati i nomi dei membri del Consiglio uscenti.

Art. 13.

La presidenza dell'adunanza generale è tenuta dal presidente del Consiglio amministrativo, od in mancanza od assenza dal sanitario più anziano fra i presenti all'adunanza.

Le funzioni di scrutatore sono esercitate dai due sanitari più anziani e quelle di segretario dal sanitario più giovane fra i presenti all'adunanza, non appartenenti al Consiglio amministrativo.

Art. 14.

La elezione è fatta a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, per mezzo di schede scritte o stampate contenenti il numero di nomi corrispondente al numero dei membri da eleggersi, a sensi dell'art. 6 del testo unico.

Sono eleggibili tutti gli inscritti nell'albo. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 15.

I nomi dei consiglieri da eleggere dovranno essere indicati sulle schede che, a cura del presidente dell'Ordine, saranno inviate, insieme alle partecipazioni personali, ai singoli sanitari inscritti nell'albo. Ciascuna scheda sarà accompagnata da una busta portante il timbro del Consiglio amministrativo.

I sanitari che non potessero intervenire alla adunanza hanno diritto di partecipare alla elezione, inviando alla presidenza dell'Ordine, almeno quattro giorni prima della riunione, la scheda riempita coi nomi dei membri da eleggere. La scheda rinchiusa nella busta anzidetta verrà spedita, raccomandata per posta, al presidente entro una seconda busta suggellata, su cui il sanitario apporrà la propria firma, che deve essere legalizzata dal Podestà in esenzione da spesa.

Il presidente, prima di procedere all'appello per la votazione, annuncia il numero delle schede pervenute, rileva e fa constatare la integrità delle buste e dei suggelli, la provenienza e la esistenza della firma legalizzata dell'elettore sopra ogni busta; quindi, lacerata la busta esterna, ne estrae la seconda busta che depone, senza aprirla, nell'urna, prendendo nota dell'elettore nel registro dei votanti.

Art. 16.

Un'ora almeno dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata di coloro che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 17.

Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale farà bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate saranno conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato sul quale l'uno e gli altri ripeteranno la firma.

Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti, si provvederà al ballottaggio fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Il ballottaggio ha luogo fra un numero di candidati doppio di quello dei consiglieri da eleggere.

La votazione di ballottaggio avrà luogo in una adunanza successiva da indirsi dal presidente dell'Ordine, a distanza di quindici giorni dalla votazione avvenuta. I termini per la convocazione e per l'invio della partecipazione personale e della scheda di cui agli articoli 12 e 15 sono però ridotti a giorni dieci.

Nella votazione di ballottaggio, a parità di voti, viene proclamato il più anziano, a termini dell'art. 8, secondo comma, del presente regolamento.

Art. 18.

Il presidente notifica immediatamente i risultati dell'elezione, tanto agli eletti, quanto alle autorità indicate nel precedente articolo 7.

L'immissione in ufficio dei membri del Consiglio amministrativo eletti dai componenti dell'Ordine e di quelli nominati dal Sindacato provinciale interessato, legalmente riconosciuto, a norma dell'art. 6 del testo unico, avverrà nel

giorno che sarà fissato dal Prefetto, ed in ogni caso non oltre il termine di giorni 15 dal giorno dell'avvenuta elezione da parte dei componenti dell'Ordine, ovvero dalla designazione da parte del Sindacato, se questa sia posteriore.

Art. 19.

Se durante il triennio venga comunque ridotto per dimissioni, morti, od altre cause, il numero dei componenti del Consiglio amministrativo, eletti dalla adunanza generale, od il numero dei componenti del Consiglio stesso nominati dal Sindacato provinciale interessato, saranno indette elezioni suppletive o saranno provocate dal Sindacato provinciale le nuove nomine in sostituzione.

Le elezioni suppletive saranno tenute secondo le norme indicate nei precedenti articoli.

I nuovi eletti o nominati durano in carica soltanto sino alla fine del triennio.

Art. 20.

Le adunanze generali di ciascun Ordine sono ordinarie o straordinarie.

Art. 21.

L'adunanza ordinaria ha luogo nel gennaio di ogni anno, in giorno festivo. In essa, oltre a procedere, ogni tre anni, alla rinnovazione della metà dei componenti del Consiglio amministrativo dell'Ordine, si debbono:

1° discutere il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno corrente, ed adottare le relative deliberazioni;

2° determinare l'ammontare del contributo per le spese di funzionamento dell'Ordine da corrispondersi, per l'anno, dagli inscritti a sensi dell'art. 5 del testo unico.

Art. 22.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio amministrativo dell'Ordine lo reputino necessario, ovvero quando occorra di deliberare sui ricorsi indicati dall'art. 8 del testo unico; oppure su richiesta scritta e firmata da almeno un sesto degli inscritti nell'albo dell'Ordine.

Art. 23.

Per la validità delle adunanze generali occorre l'intervento di almeno un quarto degli inscritti nell'albo dell'Ordine. A tale effetto si computano come presenti gli inscritti assenti i quali abbiano inviata la scheda per l'elezione dei componenti il Consiglio dell'ordine a mente dell'art. 15 o abbiano delegato il proprio voto ad uno degli inscritti presenti.

La delega deve essere scritta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegante. Nessun inscritto può essere investito di più di due deleghe.

Quando non siasi raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza verrà tenuta una seduta di seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore al numero dei componenti il Consiglio amministrativo.

E' applicabile a tutte le adunanze generali il disposto del precedente art. 13.

Art. 24.

Le deliberazioni tanto dell'adunanza generale quanto del Consiglio amministrativo non sono valide se non siano adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

CAPO III.

Dell'amministrazione e contabilità degli Ordini.

Art. 25.

La sede e l'ufficio di segreteria di ciascun Ordine debbono trovarsi nel capoluogo della provincia.

Art. 26.

Il Consiglio amministrativo di ciascun Ordine nomina nel proprio seno il segretario e il tesoriere dell'Ordine.

Il presidente del Consiglio è anche presidente dell'Ordine e ne ha la rappresentanza.

In mancanza del presidente, le funzioni saranno esercitate dal più anziano dei membri presenti del Consiglio amministrativo, purchè non investito di altra carica.

Art. 27.

Le adunanze del Consiglio amministrativo non sono valide se non interviene la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario. Quelle relative a provvedimenti disciplinari sono sottoscritte da tutti i membri del Consiglio.

Art. 28.

Spetta al presidente del Consiglio amministrativo di regolare il funzionamento amministrativo e contabile dell'Ordine, e di tenere la corrispondenza colle pubbliche autorità.

Art. 29.

Il segretario dell'Ordine è responsabile della regolare tenuta dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, la biblioteca, la corrispondenza, la spedizione ed autenticazione delle copie dei deliberati consigliari e dell'Ordine, la tenuta dei registri delle deliberazioni consigliari e dell'Ordine, del registro dei pareri dati a richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative e di tutti gli altri registri e periodici prescritti dal Consiglio per il regolare andamento del servizio. Spetta in particolar modo al segretario di compilare il testo delle deliberazioni del Consiglio, fatta eccezione per quelle relative a giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori.

In mancanza del segretario le veci ne saranno fatte dal consigliere meno anziano.

Art. 30.

Il tesoriere ha la custodia e responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine; e può essere tenuto a prestare una cauzione di cui il Consiglio amministrativo determina l'importo e le modalità.

Il tesoriere riscuote i contributi degli inscritti e le altre entrate dell'Ordine; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre-figlia per le somme riscosse contro quietanza;

b) registro di entrata ed uscita;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine.

Art. 31.

Le spese non contemplate nel bilancio preventivo approvato, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, non potranno essere effettuate che in seguito a deliberazione dell'adunanza generale.

Art. 32.

Il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Ordine, di cui all'art. 5 del testo unico, sarà pagato dagli inscritti, in una o più rate, secondo che sarà al riguardo stabilito dall'adunanza generale, nelle epoche e nei modi determinati dal Consiglio amministrativo.

Quindici giorni prima della scadenza dell'unica o della prima rata il tesoriere dovrà spedire a ciascun inscritto un avviso personale con invito al pagamento indicandovi l'ammontare del contributo, le singole rate e le scadenze.

Agli inscritti, che non paghino nei venti giorni successivi alla scadenza, sarà inviato dal tesoriere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, un secondo invito a pagare entro 10 giorni, con diffida che, nel caso di inadempimento, sarà provveduto alla sospensione dell'iscrizione, a termini dell'art. 37 del presente regolamento.

Pei pagamenti in ritardo, oltre all'ammontare del contributo o della rata di contributo, sarà riscossa una multa in ragione del 5 per cento dell'importo dovuto, oltre al rimborso delle spese postali occorse.

Per i sanitari che abbiano la qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza o di altri enti pubblici il pagamento del contributo può essere effettuato su richiesta dell'Ordine e per conto dei sanitari dai funzionari incaricati del pagamento degli stipendi.

Art. 33.

E' in facoltà di ciascun Consiglio amministrativo di stabilire un regolamento interno per l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 7 del testo unico e per disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile dell'ufficio.

Copia di tale regolamento e delle successive modificazioni dovrà essere comunicata al Consiglio superiore di sanità ed al Ministero dell'interno.

CAPO IV.

Delle pene disciplinari e relativo procedimento.

Art. 34.

Spetta ai Consigli amministrativi dei singoli Ordini, a sensi dell'art. 7 lettera *c*) del testo unico, di reprimere, in via disciplinare, gli abusi e le mancanze di cui i sanitari in quanto liberi esercenti, inscritti nei rispettivi albi, si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale. Tale azione disciplinare è esercitata d'ufficio, o su reclamo delle parti interessate, od a richiesta del Pubblico Ministero o del Prefetto presidente del Consiglio provinciale di sanità, o del Sindacato provinciale interessato, legalmente riconosciuto.

Quando l'esercizio dell'azione disciplinare viene promosso dal Sindacato provinciale, questo può anche farsi rappresentare da un suo membro specialmente delegato in tutti gli atti del procedimento.

Art. 35.

Le pene disciplinari che il Consiglio amministrativo può applicare, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dell'inscrizione nell'albo col divieto del libero esercizio professionale per la durata da uno a sei mesi.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente dell'Ordine.

La censura e la sospensione risultano dal verbale della apposita deliberazione, che deve essere notificato al sanitario, per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale. Il provvedimento della sospensione deve inoltre, a cura del presidente, essere portato a conoscenza delle autorità indicate nell'art. 7.

Art. 36.

Per l'applicazione delle pene anzidette deve essere osservato il seguente procedimento:

Il presidente dell'Ordine, verificati sommariamente i fatti, raccolte le opportune informazioni e inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio amministrativo, il quale decide se vi sia luogo o meno a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione della questione e provvede a notificare, almeno dieci giorni prima, la data stessa all'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia col mezzo di quei documenti che riterrà nel suo interesse di sottoporre al Consiglio.

Nel giorno fissato il Consiglio, sentito il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta la sua decisione, definitiva se del caso, ovvero interlocutoria quando ritenga necessario ordinare maggiori indagini.

La decisione sarà ugualmente adottata anche se l'incolpato non siasi presentato senza giustificare un legittimo impedimento.

Art. 37.

Il Consiglio amministrativo deve sempre infliggere la sospensione al sanitario che non abbia corrisposto all'obbligo del pagamento del contributo previsto dall'art. 5 del testo unico.

Per la sospensione determinata da mancato pagamento di contributo non occorre l'osservanza del procedimento indicato nel precedente art. 36, bastando che la inadempienza sia stata regolarmente accertata a sensi dell'art. 32.

La sospensione dall'iscrizione inflitta al sanitario per morosità dura sino a tanto che non si sia ottemperato al pagamento dei contributi arretrati, della multa e delle spese accessorie. Però con tale pagamento cesserà di diritto l'effetto del provvedimento.

Art. 38.

I provvedimenti di sospensione inflitti dall'Ordine a carico dei sanitari comunali per quanto si riferisce al loro libero esercizio professionale non potranno essere attuati prima che il Prefetto della Provincia in cui i predetti sanitari prestano servizio, ed al quale deve essere data tempestiva notizia dei provvedimenti stessi, abbia provveduto a garantire l'assistenza sanitaria nel Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Art. 39.

Il ricorso al Ministero dell'interno contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine ha effetto sospensivo, tranne che pel caso previsto dal precedente art. 37.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 40.

Agli effetti della formazione dei nuovi albi nelle Provincie istituite col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, i presidenti delle speciali Commissioni, previste dall'art. 14 del testo unico, inviteranno, con apposito manifesto, tutti i sanitari aventi diritto e residenti nella Provincia a presentare nel termine di giorni 15 domanda documentata per la iscrizione nell'albo provinciale della rispettiva professione.

Nel caso che, procedendosi alla formazione dei singoli albi, si riscontrasse che vi sono meno di 15 iscritti, il presidente della speciale Commissione ne riferirà di urgenza, a mezzo del Prefetto, al Ministero dell'interno per i provvedimenti di cui all'art. 1 del testo unico.

In base alle domande raccolte ed agli accertamenti d'ufficio che le speciali Commissioni crederanno di fare sarà quindi provveduto alla formazione degli albi, che dovranno essere pubblicati non oltre un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 41.

I patrimoni degli Ordini dei sanitari già esistenti e la cui circoscrizione è modificata per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, saranno ripartiti fra gli Ordini interessati dal Prefetto della Provincia dell'Ordine già esistente, in proporzione dei sanitari rispettivamente iscritti.

Per quanto concerne l'attribuzione del patrimonio dei soppressi Ordini dei sanitari della Provincia di Caserta, provvederà, a senso del precedente comma, l'Alto Commissario per la Provincia di Napoli.

Art. 42.

I nuovi Consigli amministrativi degli Ordini, costituiti di seguito all'applicazione delle disposizioni transitorie del testo unico approvato con Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1313, dureranno in carica sino al 31 dicembre 1929.

Art. 43.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1176.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 525.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corsione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1361, col quale il comune di Corsione è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Villa San Secondo, denominato Villa Corsione;

Vista la deliberazione del podestà di Villa Corsione, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corsione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Corsione è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 150. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1177.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 523.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Paderna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1108, col quale il comune di Paderna è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Spineto Scrivia;

Vista la deliberazione del podestà di Spineto Scrivia, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Paderna;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Paderna è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 148. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1178.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **526.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Alzano Scrivia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1109, col quale il comune di Alzano Scrivia è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Molino di Torti, denominato Molino Alzano, con sede a Molino;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Molino Alzano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Alzano Scrivia;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Alzano Scrivia è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 151. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1179.**

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. **522.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Capriglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2142, col quale il comune di Capriglio è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Montafia;
Vista la deliberazione del podestà del comune di Montafia, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Capriglio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Capriglio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 147. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1180.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **521.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cantalupa e Roletto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1928, n. 835, col quale i comuni di Cantalupa e Roletto sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Frossasco;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Frossasco, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cantalupa e Roletto;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Cantalupa e Roletto sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 146. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1181.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **524.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto Castelnuovo, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1977, col quale i comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto Ca-

stelnuovo, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Cuorgnè;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Cuorgnè, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto Castelnuovo, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto Castelnuovo, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 149. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1182.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 530.

Agevolazioni per l'ammortamento dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto di Massaua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 626, che approva le norme per la erogazione dei fondi concessi per la riparazione dei danni arrecati dal terremoto del 1921 alla Colonia Eritrea, destinandoli alla ricostruzione della città di Massaua;

Veduto il R. decreto 8 marzo 1928, n. 724, col quale furono modificate le condizioni per l'ammortamento dei mutui concessi ai danneggiati in base all'art. 8 del R. decreto 7 marzo 1926, n. 626;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente tali condizioni in senso più favorevole ai mutuatari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 7 marzo 1926, n. 626, quale fu modificato col R. decreto 8 marzo 1928, n. 724, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

« La differenza tra il sussidio concesso dal Governo della Colonia, aumentato del 25 per cento di cui all'art. 6, e il valore della nuova costruzione o dell'importo delle riparazioni, sarà anticipata dal Governo stesso sotto forma di un mutuo al proprietario dell'immobile e dovrà essere da questi rimborsata nel periodo di cinquanta anni, mediante il pagamento di cinquanta annualità fisse posticipate, comprensive dell'interesse al 3.50 per cento e della quota di ammortamento, pari ciascuna al 4.25 per cento della somma mutuata.

« Le annualità cominceranno a decorrere un anno dopo la effettiva consegna dello stabile al proprietario o dopo la ultimazione dei lavori, ma agli effetti del pagamento saranno sempre riportate al 1° gennaio o al 1° luglio immediatamente successivi alla scadenza dell'anno, senza che per il maggior periodo decorrano interessi a carico dei mutuatari ».

Art. 2.

Il presente decreto si applicherà a tutti i mutui già concessi e da concedere in applicazione del R. decreto 7 marzo 1926, n. 626.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 155. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1183.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. 548.

Modifica della convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le poste e telegrafi, a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi alla industria privata, anche a licitazione od a trattativa privata;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Vista la convenzione stipulata in Roma il 30 marzo 1927 con la Società in nome collettivo « Villain e Fassio » sedente in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona per la durata di anni tre, a cominciare dal 1° gennaio 1927, verso il contributo annuo di esercizio di L. 1,000,000;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare detto contributo annuo di L. 1,000,000 a L. 1,450,000 a datare dal 1° gennaio 1928 allo scopo di assicurare la continuazione dell'importante servizio Genova-Barcellona;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 10 gennaio 1929-VII con la Società in nome collettivo « Villain e Fassio » sedente in Genova, e che modifica quella in data 30 marzo 1927 per l'esercizio di una linea di navigazione fra Genova e Barcellona, elevando con effetto dal 1° gennaio 1928 da L. 1,000,000 a L. 1,450,000 il contributo annuo di esercizio stabilito dalla sopra citata convenzione 30 marzo 1927.

Art. 2.

Per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente è autorizzata in aumento alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, la spesa di L. 450,000 per l'esercizio 1928-29 e di L. 225,000 per l'esercizio 1929-30 provvedendosi alla spesa per l'esercizio 1927-28 con i fondi già autorizzati per tale esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 173. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quella in data 30 marzo 1927 per l'esercizio della linea di navigazione tra Genova e Barcellona.

Premesso:

che con convenzione in data 30 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 16 maggio 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1927-V, la Società in nome collettivo « Villain e Fassio », sedente in Genova, assunse l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona per la durata di anni tre a cominciare dal 1° gennaio 1927 verso il contributo annuo di esercizio di L. 1,000,000;

la Società « Villain e Fassio », avendo dovuto rilevare che l'esercizio finora effettuato di detta linea ha causato alla azienda sociale sensibili perdite a causa dei noli di concorrenza che essa deve praticare, ha chiesto un aumento del contributo statale senza del quale le sarebbe impossibile assicurare la continuazione dell'importante servizio affidatole;

ed il Ministero delle comunicazioni, avendo attentamente esaminata la situazione dell'azienda sociale, ha riconosciuto la necessità di elevare di L. 450,000 il contributo annuo stabilito dalla convenzione 30 marzo 1927 anzidetta;

fra

il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni;

e

il signor Vittorio Fassio di Agostino, direttore generale e procuratore speciale della Società in nome collettivo « Villain e Fassio » sedente in Genova, a nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona, stabilito nella somma di lire un milione dall'art. 12 della convenzione 30 marzo 1927 stipulata con la Società in nome collettivo « Villain e Fassio » di cui nelle premesse alla presente, è aumentato dal 1° gennaio 1928 di L. 450,000, di guisa che il contributo annuo della linea suddetta, a decorrere dalla citata data 1° gennaio 1928, ascende a L. 1,450,000.

Art. 2.

All'atto della stipulazione della presente convenzione il concessionario dovrà prestare un supplemento di cauzione di L. 45,000 nella forma stabilita dall'art. 14 della convenzione 30 marzo 1927.

Fatta a Roma in tre originali, addì 10 gennaio 1929 Anno VII

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società « Villain e Fassio »:
VITTORIO FASSIO.

Numero di pubblicazione 1184.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 marzo 1929, n. 549.

Liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, e modificato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835;

Visto il testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima), e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1094;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito in legge 3 marzo 1927, n. 293;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la urgente necessità di dettare norme semplificative in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tutti i casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ciascun Istituto determina contabilmente la quota a suo carico, secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo alla Corte dei conti, che provvede al conferimento dell'assegno complessivo ed al riparto tra lo Stato e la Direzione generale predetta.

Art. 2.

La deliberazione della Corte dei conti è comunicata, in via amministrativa, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che ne rilascia ricevuta.
Dalla data di consegna della deliberazione si inizia il decorso del termine per il ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite da parte della Direzione generale.

Art. 3.

Sull'accettazione delle quote stabilite a carico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla Corte dei conti delibererà il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, di regola nell'adunanza immediatamente successiva alla comunicazione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dalla Corte dei conti viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione dal servizio erano iscritti ad uno degli Istituti amministrati dalla Direzione generale medesima.
Per i titolari cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento dell'intero assegno viene effettuato dal Ministero delle finanze, salvo rivalsa, verso gli enti debitori, delle quote parziali poste a loro carico.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 666, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti la liquidazione delle pensioni e degli assegni indiretti, sono applicabili alle pensioni da ripartirsi tra lo Stato ed uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 174. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1185.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 527.
Contributo scolastico del comune di Nizza Monferrato.

N. 527. R. decreto 24 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Nizza Monferrato, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 84,883.17 a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1186.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. 532.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Genova per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera.

N. 532. R. decreto 14 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Genova, per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 31,217.32 per il periodo dal 1° gennaio 1926 al 30 settembre 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione del Pio istituto agricolo « Gallini » e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1928, col quale fu prorogato fino al 31 marzo 1929 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del Pio istituto agricolo « Gallini » e dell'Orfanotrofio maschile e femminile in Voghera;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1929.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Opera pia « Istituto Grisoni », in Capodistria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1928 col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Istituto Grisoni », in Capodistria;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 luglio 1929.

Il prefetto di Pola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1929.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Macerata ad istituire una filiale in Montefano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Macerata è autorizzata ad istituire una propria filiale in Montefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2153)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Vodopich Giovanni di Pietro e di Kermenko Anna, nato a Lagosta e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Bevilacqua »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopich Giovanni di Pietro è ridotto in « Bevilacqua ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vodopich Anna nata Troicovich, nata a Lagosta il 19 gennaio 1902, moglie;
Vodopich Anna, nata a Lagosta il 7 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 3 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(1704)

N. 11419-13893.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arrigo Svoboda di Vincenzo, nato a Muggia il 27 settembre 1900 e residente a Trieste, via Ed. De Amicis, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Liberi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro

quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arrigo Svoboda è ridotto in « Liberi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1421)

N. 11419-1749.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Pia Cruciat ved. Wertol fu Giovanni, nata a Trieste il 6 ottobre 1884 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pia Cruciat ved. Wertol è ridotto in « Bertoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Giorgio fu Guido, nato il 5 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1422)

N. 11419-18674.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Zottich fu Carlo, nato a Pola il 18 settembre 1900 e residente a Trieste, via Cereria n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Zottich è ridotto in « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1423)

N. 11419-16138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bachich fu Carlo, nato a Lussinpiccolo il 20 aprile 1895 e residente a Trieste, via Gatteri n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bachis »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Bachich è ridotto in « Bachis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1433)

N. 11419/14669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Bachic fu Paolo, nato a Lussinpiccolo il 2 settembre 1880 e residente a Trieste, via M. Luzzatto n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bachis »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Bachic è ridotto in «Bachis».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gina Bachic nata Salvadori fu Giuseppe, nata il 24 maggio 1887, moglie;
2. Silvana di Edoardo, nata il 18 maggio 1912, figlia;
3. Maria di Edoardo, nata il 7 aprile 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1434)

N. 11419/17866

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Biekar illegitt. fu Maria, nato a Trieste il 1° gennaio 1875, e residente a Trieste, via del Volto n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Biekar è ridotto in « Beccari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Biekar nata Colombo di Antonio, nata il 7 settembre 1897, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 1° settembre 1917, figlio;
3. Roberto di Antonio, nato il 7 gennaio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1435)

N. 11419/18025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Blocar fu Giovanni, nato a San Tommaso Della Rossa il 23 maggio 1902 e residente a Trieste, Guardiella n. 1702, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bloccari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ferdinando Blocar è ridotto in « Bloccari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Blocar nata Sivitz di Giovanni, nata l'11 marzo 1900, moglie;
2. Silvano di Ferdinando, nato il 20 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1436)

N. 11419/7575.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Venceslao Vincenzo Bestiak di Giovanni, nato a Risano il 10 agosto 1900 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Besti »:

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Venceslao Vincenzo Bestiak è ridotto in « Besti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bestiak nata Kranjc fu Francesco, nata il 29 settembre 1900, moglie;
2. Marcello di Venceslao, nato l'8 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1437)

N. 11419/17280.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bernes di Antonio, nato a Visignano d'Istria il 18 ottobre 1903

e residente a Trieste, Salita Contovello n. 805, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bernes è ridotto in « Berni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Bernes nata Eriavez di Bortolo, nata il 27 febbraio 1909, moglie;
2. Antonio di Giuseppe, nato il 1° giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1438)

N. 11419/18029.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bertoch fu Antonio, nato a Capodistria il 6 settembre 1895 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 542, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bertoch è ridotto in « Berto ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bertoch, nata Berné di Giovanni, nata il 21 marzo 1892, moglie;
2. Alma di Giuseppe, nata il 15 febbraio 1915, figlia;
3. Iolanda di Giuseppe, nata il 10 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1439)

N. 11419/15686.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nazario Bolcic fu Antonio, nato a Pobeghi (Capodistria) il 4 ottobre 1880 e residente a Trieste, Guardiella S. Giovanni 1025, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bolci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Bolcic è ridotto in « Bolci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Bolcic nata Dovgan di Giuseppe, nata il 28 febbraio 1888, moglie;
2. Alberto di Nazario, nato il 9 aprile 1909, figlio;
3. Aurelio di Nazario, nato il 21 dicembre 1910, figlio;
4. Renato di Nazario, nato il 9 luglio 1912, figlio;
5. Dinora di Nazario, nata il 2 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1440)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del « Servizio Speciale Riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, con il quale si istituisce un Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo;

Veduto il proprio decreto 8 febbraio 1929, con il quale si nomina una Commissione per l'applicazione del sopracitato decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti appresso indicati nel personale del Servizio Speciale Riservato:

a) *Concorsi per titoli e per esami.*

1° Concorso: due posti di ufficiale principale, grado 9° gruppo *B;*
2° Concorso: diciannove posti di ufficiale aggiunto, grado 11° gruppo *B;*
3° Concorso: quarantotto posti di aiutante ufficiale, grado 12° gruppo *C;*
4° Concorso: due posti di alunno d'ordine, grado 13° gruppo *C.*

b) *Concorsi per titoli.*

5° Concorso: un posto di coadiutore capo, grado 9° gruppo *C;*
6° Concorso: otto posti di coadiutore principale, grado 10° gruppo *C;*
7° Concorso: tre posti di primo coadiutore, grado 11° gruppo *C;*
8° Concorso: un posto di coadiutore, grado 12° gruppo *C.*

Ai concorsi di cui sopra può partecipare soltanto personale maschile di ruolo, a contratto a termine, e non di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato, nonchè i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, Regia aeronautica, Reali carabinieri, Regia guardia di finanza e del Corpo agenti di P. S. che abbiano la possibilità del proscioglimento della ferma.

Art. 2.

Gli aspiranti di gruppo *B* o *C* possono concorrere al grado immediatamente superiore a quello ricoperto nei ruoli della rispettiva Amministrazione.

Peraltro se di gruppo *C*, qualora posseggano il titolo di scuola media superiore, possono concorrere al posto di gruppo *B* di grado immediatamente superiore a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza.

Il personale non di ruolo e appartenente alle sopraccennate Armi e Corpi armati può partecipare ai concorsi dei gradi iniziali di gruppo *B* o *C* rispettivamente se in possesso di titoli di scuola media superiore o inferiore.

Gli ammessi ai concorsi 1°, 2°, 3°, 4° dovranno sostenere gli esami prescritti dai programmi contenuti nelle norme per i concorrenti ostensibili presso le Amministrazioni da cui dipendono e presso le Prefetture del Regno.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 3, devono contenere la esplicita indicazione del concorso cui si riferiscono e non possono riflettere più di uno dei concorsi cui al presente bando.

Le domande stesse dovranno pervenire tempestivamente a mezzo delle Amministrazioni da cui gli aspiranti dipendono, al Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, non oltre il 15 maggio 1929.

Non sarà tenuto alcun conto delle domande eventualmente presentate precedentemente alla data del presente bando.

Le Amministrazioni sono tenute a contrassegnare le domande con timbro a data e ad inviarle man mano che le ricevono, accompagnandole con una copia, aggiornata, dello stato di servizio dell'aspirante, e da una relazione informativa circa la moralità, la serietà, i sentimenti politici, dell'aspirante medesimo.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo entro il mese di giugno, nelle località che saranno designate nella lettera di comunicazione di ammissione al concorso.

Art. 5.

I vincitori saranno nominati al nuovo grado previo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale sarà loro pagato un assegno mensile corrispondente al 12° dello stipendio iniziale del grado al quale l'impiegato viene assunto, escluso il supplemento di servizio attivo, giusta quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 6.

L'accettazione della nomina in prova avviene a tutto rischio dell'interessato, il quale ove durante il periodo della medesima sia riconosciuto inidoneo al nuovo impiego, non può affacciare pretese di reintegrazione nel ruolo dal quale è volontariamente uscito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 93.

Media dei cambi e delle rendite
del 24 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.60
Svizzera	367.53	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.644	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.092
Spagna	272.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.683	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.85
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.085	Consolidato 5 %	79.85
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.225
Oro	368.25		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 332

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 17 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Giuseppe Leopoldo Amore fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: tre obbligazioni ferroviarie Vittorio Emanuele — Capitale: L. 1500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2160)

MINISTERO DELLA MARINA

Ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione militare marittima.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato l'Annuario Ufficiale della Regia marina per l'anno 1929, contenente i ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione militare marittima secondo la situazione al 1° gennaio 1929.

Roma, 15 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro:* SIRIANNI.

(2159)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6 dal 4 al 10 febbraio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Gabiano	B	—	1
Aosta	Castellamonte	B	1	—
Id.	Locana	B	1	—
Brescia	Breno	B	—	2
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Cuneo	Verduno	B	—	1
Foggia	Vico Garganico	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Matera	S. Mauro Forte	Cp	—	1
Parma	Colorno	B	2	—
Pavia	Zinasco	B	1	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Rom.	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	B	—	1
Torino	Borgaro Torinese	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Varese	Malnate	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
			28	15
Carbonchio sintomatico.				
Catanzaro	Mileto	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	B	1	—
Id.	Ribera	B	3	—
Alessandria	Alessandria	B	9	2
Id.	Baldichieri	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	2	—
Id.	Cortazzone	B	4	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Mombello	B	1	1
Id.	Montiglio	B	2	—
Id.	Ottiglio	B	2	—
Id.	Ovada	B	—	1
Id.	Pomaro	B	1	—
Id.	Robella d'Asti	B	2	—
Id.	Sale	B	4	—
Id.	S. Cristoforo	B	1	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	4	—
Id.	Tortona	B	6	—
Id.	Viale	B	1	—
Aosta	Andrate	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Aquila degli Abr. (*a*)	Aielli	BO	7	6
Id.	Avezzano	B	1	—
Id	Celano	B	—	1
Id.	Cerchio	B	—	2
Id.	Collarmele	B	12	—
Id.	Lecce nei Marsi	B	1	5
Id.	Magliano dei Marsi	B	2	—
Id.	Pescina	B	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	7	—
Id.	Scurcola	B	1	—
Arezzo	Castiglion Fiorentino	BS	2	4
Id.	Cortona	B	2	1
Id	Sestino	B	1	—
Ascoli Piceno	Servigliano	B	1	—
Avellino	Altavilla	B	1	—
Bari delle Puglie	Andria	B	28	2
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Bari	B	4	1
Id.	Barletta	B	2	14
Id.	Bitonto	B	18	6
Id.	Corato	B	—	3
Id.	Molfetta	B	12	4
Id.	Terlizzi	B	1	—
Id.	Trani	B	1	—
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Ardesio	B	1	—
Id.	Aviatico	B	1	—
Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Bonate di Sotto	B	4	—
Id.	Brembate	B	4	4
Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Calcio	B	5	—
Id.	Calvenzano	B	2	—
Id.	Caravaggio	B	3	—
Id.	Casirate d'Adda	B	1	—
Id.	Centrisola	B	2	—
Id.	Clusone	B	1	1
Id.	Cologno al Serio	B	3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*			
Bergamo	Cortenuova	B	10	—
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Dalmine	B	2	1
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	4	—
Id.	Ghisalba	B	2	—
Id.	Gorle	B	—	1
Id.	Mapello	B	3	—
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Martinengo	B	11	4
Id.	Morengo	B	2	—
Id.	Orio al Serio	B	—	1
Id.	Osio Sotto	B	2	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	2	1
Id.	Pontirolo Nuovo	B	2	—
Id.	Romano di Lombardia	B	1	1
Id.	Rovetta	B	1	2
Id.	Stezzano	B	8	—
Id.	Suisio	B	1	1
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Verdello	B	1	—
Id.	Zanica	B	1	3
Bologna	Bologna	B	3	—
Id.	Borgo Panigale	B	—	2
Id.	Castelfranco nell'Em.	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Minerbio	B	1	1
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	3	2
Id.	S. Pietro in Casale	B	1	—
Bolzano	Sluderno	B	—	1
Brescia	Bione	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Breno	B	—	2
Id.	Brescia	B	4	1
Id.	Calcinato	B	4	1
Id.	Carpenedolo	B	3	2
Id.	Castel Mella	B	2	—
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Cazzago S. Martino	B	2	—
Id.	Chiari	B	1	4
Id.	Coccagliõ	B	1	1
Id.	Comezzano-Cizzago	B	1	—
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Desenzano del Garda	B	1	—
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Ghedi	B	3	1
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Lonato	B	2	1
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	9	1
Id.	Nave	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	3	1
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	1	1
Id.	Pralboino	B	—	1
Id.	Puegnago	B	1	2
Id.	Remedello	B	—	3
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Rodengo-Saiano	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	1	—
Brescia	Sarezzo	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	1
Id.	Toscolano Maderno	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Tremosine	B	1	—
Id.	Trenzano	B	3	—
Id	Villechiara	B	1	1
Id.	Villanuova sul Clisi	B	1	2
Brindisi	Ceglie Messapica	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	B	4	—
Como	Albate	B	2	—
Id.	Albavilla	B	—	2
Id.	Annone	B	5	—
Id.	Barzago	B	3	—
Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	4	—
Id.	Cesello Brianza	B	11	—
Id.	Civate	B	13	—
Id.	Dolzago	B	6	—
Id.	Galbiate	B	3	—
Id.	Garbagnate	B	6	—
Id.	Inverigo	B	5	—
Id.	Lambrugo	B	6	—
Id.	Lecco	B	11	—
Id.	Lieto Colle	B	5	—
Id.	Lurago d'Erba	B	6	—
Id.	Merate	B	7	—
Id.	Merone	B	5	—
Id.	Missaglia	B	3	—
Id.	Molteno	B	4	—
Id.	Monguzzo	B	6	—
Id.	Monticello	B	5	—
Id.	Oggionno	B	7	—
Id.	Oltrona di S. Mamette	B	3	—
Id.	Rogeno	B	6	—
Id.	Rovi Porro	B	4	1
Id.	Seprio	B	13	—
Id.	Sirtori	B	2	—
Id.	Valmadrera	B	6	—
Id.	Vertemate	B	4	—
Id.	Villaguardia	B	10	—
Cremona	Annicco	B	—	1
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Cappella Cantone	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Corte dei Frati	B	—	1
Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Madignano	B	—	3
Id.	Paderno Cremonese	B	—	1
Id.	Persico	B	—	1
Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	1	1
Id.	Soncino	B	1	1
Id.	Soresina	B	—	1
Id.	Tornata	B	—	1
Cuneo	Carrù	B	1	—
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Dogliani	B	—	1
Id.	Fossano	B	2	—
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cuneo	Melle	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montà	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Cento	B	2	—
Id.	Codigoro	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	2
Id.	Iolanda di Savoia	B	1	2
Id.	Portomaggiore	B	2	1
Id.	S. Agostino	O	2	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	2
Firenze	Carmignano	B	1	1
Id.	Casellina e Torri	B	1	—
Id.	Impruneta	B	1	—
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1
Id.	S. Casciano in V. P.	B	—	1
Id.	Vaglia	B	1	—
Foggia	Foggia	B	1	—
Id.	Lucera	B	4	—
Forlì	Cesena	B	—	2
Id.	Forlì	B	2	—
Id.	Forlimpopoli	B	2	—
Id.	Saludecio	B	—	2
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Arenzano	B	9	—
Id.	Bogliasco	B	—	1
Id.	Campomorone	B	2	—
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	2	2
Id.	Masone	B	8	—
Id.	Montoggio	B	4	—
Id.	Recco	B	—	1
Id.	Ronco Scrivia	B	4	—
Id.	Serra Riccò	B	2	—
Id.	Sestri Levante	B	—	1
Id.	Sori Canepa	B	—	1
Grosseto	Campagnatico	B	5	—
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—
Lecce	Copertino	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Galatina	B	—	1
Id.	Lecce	B	—	1
Livorno	Collesalvetti	B	1	2
Id.	Livorno	B	—	2
Id.	Rosignano Marittimo	B	—	1
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Montecarlo	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	2	—
Macerata	Apiro	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Mantova	Acquanegra	B	—	1
Id.	Asola	B	4	1
Mantova	Bigarello	B	2	—
Id.	Bozzolo	B	2	—
Id.	Castel Goffredo	B	1	—
Id.	Commessaggio	B	2	1
Id.	Marcaria	B	1	—
Id.	Ostiglia	B	—	1
Id.	Piubega	B	1	1
Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Roverbella	B	1	—
Id.	S. Benedetto Po	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Virgilio	B	2	—
Massa e Carrara (a)	Carrara	B	4	—
Id.	Fivizzano	B	1	3
Id.	Fosdinovo	B	1	—
Id.	Massa	B	3	1
Id.	Id.	S	1	—
Matera	Garaguso	B	1	—
Messina	Falcone	B	1	—
Id.	Giardini	B	—	1
Id.	Lipari	Cp	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	2
Id.	Besana	B	1	—
Id.	Cassina	B	—	1
Id.	Cavenago	B	—	2
Id.	Cinisello	B	—	1
Id.	Codegno	B	—	2
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	2
Id.	Milano	B	6	5
Id	Pioltello	B	—	1
Id.	Pregnano	B	—	1
Id.	Renate	B	—	4
Id.	Roncello	B	—	1
Id.	Seregno	B	—	1
Id.	Sesto S. Giovanni	B	—	4
Id.	Settimo Milanese	B	1	—
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Vittuone	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	3	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	3	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Lama Mocogno	B	—	2
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	2	1
Id.	Spilamberto	B	4	1
Napoli	Arzano	B	4	—
Id.	Casoria	B	2	—
Id.	Castel Volturno	B	2	—
Id.	Marigliano	B	2	1
Id.	Napoli	B	7	—
Id.	Sorrento	B	2	—
Id.	Vico'Equense	B	1	—
Novara	Borgo Lavezzano	B	1	1
Id.	Borgomanero	B	—	2
Id.	Cameri	B	—	3
Id.	Cannobio	B	1	—
Id.	Castelletto Ticino	B	—	1
Id.	Castelli Cusiani	B	—	1
Id.	Cressa	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*			
Novara	Galliate	B	—	2
Id.	Ghemme	B	—	1
Id.	Invorio	B	1	—
Id.	Mezzamerico	B	1	—
Id.	Novara	B	1	—
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Omegna	B	—	1
Id.	Prato Sesia	B	2	2
Id.	Premeno	B	—	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	2	1
Id.	Tornaco	B	3	—
Padova	Carmignano di Brenta	B	2	—
Id.	Galliera Veneta	B	—	3
Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	S. Martino	B	8	2
Id.	S. Pietro in Gù	B	—	1
Id.	Tombolo	B	—	3
Id.	Villa del Conte	B	2	2
Palermo	Palermo	B	—	23
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Colorno	B	1	—
Id.	Fidenza	B	5	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	3	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	4	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	2	—
Id.	Zibello	B	4	—
Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	2	1
Id.	Conflenza	B	—	1
Id.	Copiano	B	—	1
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Gerenzago	B	1	1
Id.	Invèrno	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Mareignago	B	—	3
Id.	Mede	B	1	1
Id.	Mezzana Rabattone	B	1	—
Id.	Mirabello	B	—	2
Id.	Ritorbido	B	1	—
Id.	Sannazzaro dei Burg.	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Trivolzio	B	—	3
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Valeggio	B	2	—
Id.	Verretto	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Assisi	B	1	—
Id.	Deruta	B	1	—
Id.	Montefalco	B	1	—
Id.	Perugia	B	3	—
Pesaro e Urbino	Apecchio	B	2	—
Id.	Fano	B	—	1
Id.	Gradara	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	5	—
Id.	Besenzone	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Piacenza	Bettola	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	4	—
Id.	Calendasco	B	5	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	9	1
Id.	Castelvetro	B	2	1
Id.	Coli	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Gragnano Trebbiense	B	1	—
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Piacenza	B	8	—
Id.	Rottofreno	B	4	1
Id.	S. Pietro in Cerro	B	3	—
Id.	Villanova	B	4	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	1	—
Id.	Calcinaia	B	1	—
Id.	Capannoli	B	1	—
Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Fauglia	B	3	—
Id.	Pisa	B	2	—
Pistoia	Massa e Cozzile	B	—	1
Id.	Pistoia	B	1	1
Id.	Tizzana	B	1	—
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Faenza	B	—	1
Id.	Ravenna	B	2	3
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	8	2
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	2
Rieti (*a*)	Rieti	B	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	—	1
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Montecelio	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	110	2
Id.	Id.	O	45	3
Id.	Id.	S	4	1
Id.	Sezze	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Rovigo	Bellombra	B	2	8
Id.	Bottrighe	B	1	2
Id.	Calto	B	—	1
Id.	Ceneselli	B	—	4
Id.	Occhiobello	B	2	2
Id.	Polesella	B	1	—
Salerno	Scafati	B	1	1
Savona	Cairo Montenotte	B	5	—
Id.	Cogoleto	B	2	—
Siena	Asciano	B	1	3
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	4	1
Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	3	2
Id.	S. Gimignano	B	1	1
Id.	Sinalunga	B	15	—
Id.	Trequanda	B	1	—
Siracusa	Canicattini	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siracusa	Floridia	B	2	—
Id.	Siracusa	B	2	1
Sondrio	Albosaggia	B	17	—
Id.	Ardenno	B	1	—
Id.	Bormio	B	8	—
Id.	Buglio in Monte	B	2	2
Id.	Castello dell'Acqua	B	1	—
Id.	Castione	B	1	1
Id.	Grosio	B	13	12
Id.	Grosotto	B	8	—
Id.	Mantello	B	1	—
Id.	Mello	B	13	—
Id.	Piateda	B	—	5
Id.	Prata Camportaccio	B	3	—
Id.	Rogalo	B	1	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Teglio	B	2	23
Id.	Tirano	B	13	6
Id.	Traona	B	4	—
Id.	Valle di Sotto	B	6	—
Id.	Villa di Tirano	B	9	4
Spezia (a)	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Ortonovo	B	—	1
Id.	Spezia	B	—	1
Terni	Giove	B	3	—
Id.	Montecastrelli	B	1	—
Id.	Terni	B	1	1
Torino	Andezeno	B	1	1
Id.	Baldissero Torinese	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Bobbio Pellice	B	3	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Bruino	B	1	—
Id.	Bariasco	B	2	—
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	—
Id.	Carignano	B	21	—
Id.	Carmagnola	B	7	—
Id.	Casalborgone	B	2	—
Id.	Caselle Torinese	B	2	—
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Coassolo Torinese	B	5	—
Id.	Corio Canavese	B	4	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Gassino	B	2	—
Id.	Giaveno	B	5	1
Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Mathi	B	2	1
Id.	Monastero di Lanzo	B	1	1
Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Montaldo Torinese	B	1	—
Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Piobesi Torinese	B	1	—
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Poirino	B	7	—
Id.	Rivalta di Torino	B	3	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Rosta	B	1	—
Id.	S. Maurizio	B	—	1
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Susa	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Torino	Torino	B	1	—
Id.	Viù	B	2	—
Id.	Volpiano	B	—	2
Trento	Bezzecca	B	1	1
Id.	Lomaso	B	1	1
Id.	Patone	B	—	1
Id.	Tuenno	B	—	2
Treviso	Asolo	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	3	1
Id.	Resana	B	1	1
Id.	Vedelago	B	1	1
Varese	Angera	B	2	—
Id.	Besozzo	B	—	3
Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Briuzio	B	1	—
Id.	Caivate	B	—	2
Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Cornago	B	1	—
Id.	Caronno	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Casciago	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	2	—
Id.	Comerio	B	1	1
Id.	Gavirate	B	—	2
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Osmate	B	1	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Id.	Taino	B	—	2
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Mirano	B	—	2
Id.	Pianiga	B	1	—
Vercelli	Asigliano	B	—	1
Id.	Bianzè	B	1	—
Id.	Buronzo	B	2	—
Id.	Casapinta	B	1	—
Id.	Cerrione	B	1	—
Id.	Collobiano	B	—	1
Id.	Gattinara	B	2	1
Id.	Ghislarengo	B	—	1
Id.	Greggio	B	1	1
Id.	Livorno Ferraris	B	2	—
Id.	Massazza	B	—	1
Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Mottalciata	B	2	—
Id.	Olcenengo	B	—	2
Id.	Pettinengo	B	1	—
Id.	Saluggia	B	2	—
Id.	S. Giuseppe di Casto	B	—	1
Id.	Santhià	B	2	1
Id.	Trivero	B	2	—
Id.	Verrone	B	—	2
Verona	S. Anna d'Alfaedo	B	—	1
Id.	Verona	B	2	—
Id.	Villafranca di Verona	B	2	1
Vicenza	Dueville	B	2	1
Id.	Nove	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	3	1
Id.	Sandrigo	B	1	—
Id.	Schiavon	B	3	—
Viterbo	Bagnoregio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Viterbo	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	1	—
Id.	Graffignano	B	1	—
Id.	Lubriano	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	S. Oreste	B	1	—
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
Id.	Viterbo	B	1	—
Id.	Vitorchiano	B	1	—
			1322	430
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta	Courmayeur	S	1	—
Id.	La Salle	S	1	—
Id.	Villanova Baltea	S	1	—
Arezzo	Pieve S. Stefano	S	1	—
Brescia	Brescia	S	—	1
Cuneo	S. Albano Stura	S	1	—
Modena	S. Felice	S	1	—
Ravenna	Lugo	S	1	—
Roma	Roma	S	4	—
Siena	Sinalunga	S	2	—
Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Fonte	S	1	—
Id.	Loria	S	—	1
Trieste	Trieste	S	10	—
			25	2
	Morva.			
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Modena	Modena	E	—	1
Napoli	Napoli	E	9	—
Roma	Roma	E	1	—
			10	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Montefredane	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Rotondi	E	—	1
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Adernò	E	3	—
Id.	Giarre	E	1	—
Catanzaro	Vallefiorita	E	—	1
Messina	Messina	E	4	—
Id.	Tortorici	E	4	—
Napoli	Arzano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Napoli	Caivano	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	1
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Pomigliano	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	6	—
Id.	Vecchiano	E	1	—
Potenza	Potenza	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	4	—
Roma	Priverno	E	1	—
Id.	Roma	E	2	—
Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Castiglione dei Genov.	E	1	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	12	—
Id.	Salerno	E	1	—
Spezia (*a*)	Spezia	E	1	—
			78	4
	Rabbia.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	Cn	1	—
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	1	—
Id.	Corinaldo	Cn	1	—
Id.	Fabriano	Cn	2	—
Id.	Santa Maria Nova	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	Cn	—	1
Caltanissetta	S. Cataldo	Cn	1	—
Cosenza	Cosenza	Cn	—	1
Modena	Lama Mocogno	Cn	1	—
Id.	S. Cesario	Cn	—	1
Napoli	Albanova	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	4
Id.	Pompei	Cn	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	E	—	1
			8	12
	Rogna.			
Agrigento	Raffadali	E	1	—
Aquila degli Abruzzi (*a*)	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	S. Pio	O	—	1
Id.	Sante Marie	O	1	—
Cagliari	Iglesias	Cp	—	1
Frosinone	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	6	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Rieti (*a*)	Cittareale	O	1	—
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Gallicano	O	—	1
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Rignano	E	1	—
Id.	Roma	O	14	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	E	—	1
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Polino	O	1	—
Id.	Terni	O	2	—
Viterbo	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			57	5

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rieti (a)	Fara in Sabina	Cp O	1	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Roma	O	1	1
Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			7	2

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abr. (a)	Ofena	O	1	—
Id.	Opi	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	2	—
Brindisi	Brindisi	O	10	—
Id.	Carovigno	O	1	—
Id.	Sandonaci	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	O	1	—
Lecce	Acquarica del Capo	O	1	—
Id.	Campi Salentina	O	1	—
Id.	Lecce	O	5	—
Id.	Presicce	O	1	—
Id.	Vernole	O	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	O	1	—
Id.	Seravezza	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Pisa	O	2	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—

Segue *Vaiuolo ovino.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Roma	O	4	—
Salerno	Monteforte Cilento	O	3	—
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Siena	Chiusdino	O	—	3
Id.	Monticiano	O	1	1
			48	4

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	B	4	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	3	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	3	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	15	2
Id.	Nonantola	B	6	4
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	8	3
Id.	S. Cesario	B	3	—
Id.	S. Felice	B	5	1
Id.	S. Prospero	B	4	1
Id.	Soliera	B	6	—
Id	Spilamberto	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Bibbiano	B	1	1
Id.	Campegine	B	—	1
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	5	1
Id.	S. Ilario d'Enza	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
			85	16

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Lugo	B	—	1

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Venezia	Campagna Lupia	B	—	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Mirabella	P	2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	39	43
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	67	599	1761
Malattie infettive dei suini	10	14	27
Morva	4	4	12
Farcino criptococcico	13	40	82
Rabbia	8	15	20

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	13	37	62
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	8	9
Vaiuolo ovino	12	28	52
Aborto epizootico	5	31	101
Tubercolosi bovina	1	1	1
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Colera dei polli	1	1	3

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(1226)